



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 236

della Giunta comunale

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DEL CENTRO GENITORI E BAMBINI E DELLE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO (IN CONFORMITÀ AL "PROGRAMMA PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE", E, IN QUANTO COMPATIBILI, AI "CAM PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI" PREVISTI DAL D.M. 10.03.2020 N. 65) - 3 LOTTI. APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 1.033.345,46 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Il giorno 11.10.2021 ad ore 08.50 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessore	Baggia Monica
e assessori	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/260 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che in base a quanto disposto dalla Legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4, per i nidi d'infanzia e per i servizi integrativi quali il Centro genitori e bambini, e dalla Legge provinciale 21 marzo 1977 n. 13, per le scuole dell'infanzia della Provincia di Trento, è attribuito ai Comuni il compito di organizzare e garantire il confezionamento e l'erogazione quotidiana del pasto sia ai bambini iscritti ai servizi educativi, sia al personale addetto nelle medesime strutture;

rilevato atto che, nel Comune di Trento, il servizio in parola è gestito in amministrazione diretta dal personale comunale che opera all'interno delle cucine presenti in ciascuna di esse e riguarda sette nidi d'infanzia, il Centro genitori e bambini e ventuno scuole dell'infanzia, per un totale di 2.300 pasti erogati al giorno;

rilevato che la fornitura di tutti i prodotti alimentari necessari per assicurare il confezionamento e l'erogazione quotidiana del pasto ai bambini di età compresa fra zero e sei anni, è attualmente assicurata da sei diversi contratti di somministrazione che riguardano le seguenti tipologie merceologiche:

- prodotti alimentari vari (latticini, alimenti freschi e secchi);
- prodotti ortofrutticoli freschi;
- carni fresche, refrigerate e prosciutto;
- verdure e pesce surgelati e gelato;
- pesce fresco;
- pane fresco e pasta per pizza;

premesso che, in ragione del fatto che il contratto relativo alla fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi è in scadenza il prossimo 31 ottobre 2021, mentre gli altri contratti, per effetto dell'avvenuto esercizio dell'opzione di proroga, sono in scadenza il 24 aprile 2022, con determinazione dirigenziale del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione 01.06.2021 n. 18/32, giusta deliberazione di fissazione degli indirizzi della Giunta comunale 24.05.2021 n. 109, è già stata indetta una procedura di gara europea per il prossimo affidamento delle forniture sopra indicate;

premesso che l'affidamento dei nuovi contratti è stato previsto con decorrenza dal 25 aprile 2022 (dal 1° novembre 2021 per i soli prodotti ortofrutticoli freschi), con scadenza per tutte le forniture il 31 luglio 2025;

considerato che la anzidetta procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione di tre delle forniture sopra indicate e precisamente la fornitura di prodotti alimentari vari (lotto 1), quella di prodotti ortofrutticoli freschi (lotto 2) e la fornitura di pesce fresco (lotto 5). Invece, per le forniture di carni fresche, refrigerate e prosciutto (lotto 3), verdure e pesce surgelati e gelato (lotto 4) e pane e pasta per pizza (lotto 6) non è stata presentata alcuna offerta e pertanto, durante la seduta pubblica del 13 luglio 2021, i relativi lotti sono stati dichiarati deserti dalla Presidente di gara;

rilevato che, al fine di garantire la continuità delle forniture in esame, vi è la necessità di bandire una nuova procedura per i lotti dichiarati deserti nella precedente gara;

preso atto che il Servizio Servizi all'infanzia e istruzione propone di effettuare una nuova procedura aperta sopra soglia per procedere all'affidamento della fornitura dei lotti non aggiudicati. Tale proposta tiene conto della facoltà, che nel caso di specie il Servizio competente non ritiene opportuno adottare, riconosciuta dall'art. 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), in conformità all'art. 21 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 (trattativa privata), di ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora la gara sia andata deserta, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;

preso atto che il Servizio competente riferisce che da un'analisi effettuata sulle motivazioni della mancata presentazione di offerte per i lotti dichiarati deserti, pur risultando le richieste relative alle diverse forniture avanzate dall'Amministrazione soddisfabili nella sostanza, è emersa l'opportunità di incrementare gli importi posti a base di gara per permettere alle Imprese di coprire adeguatamente i costi delle forniture. Per i lotti dichiarati deserti, pur essendo stata

effettuata un'analisi puntuale degli importi da porre a base di gara in occasione della precedente procedura, il Servizio di merito ritiene utile, alla luce dell'esito della precedente procedura, di porre una maggiore attenzione ai costi conseguenti alla richiesta di distribuzione capillare e con elevata periodicità a tutte le strutture educative, e alla richiesta di forniture porzionate per ogni singola struttura. Tali richieste, riferisce il Servizio competente, determinano maggiori oneri a carico dei fornitori per le attività di stoccaggio e di preparazione delle merci. È emerso che i lotti dichiarati deserti, rispetto ai lotti che sono stati aggiudicati nella precedente gara, in proporzione, sono caratterizzati, almeno in parte, da maggiori oneri relativi alla gestione e distribuzione degli alimenti, rispetto al puro costo del prodotto;

ritenuto pertanto che, per le ragioni espresse dal Servizio competente, risulta possibile superare le criticità rilevate prevedendo di mantenere inalterate le caratteristiche e i requisiti sostanziali della fornitura e di incrementare i prezzi presunti dei prodotti con conseguente aumento dell'importo a base di gara rispetto a quello previsto nella precedente procedura. Mediante l'incremento dei prezzi presunti dei prodotti messi a gara risulta maggiormente garantita la copertura degli oneri che gli operatori economici si trovano a dover sopportare per assicurare la consegna dei prodotti nelle quantità, tempi e modi richiesti dall'Amministrazione;

rilevato che il Servizio Servizi all'infanzia e istruzione ritiene opportuno procedere nuovamente all'affidamento della fornitura mediante la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in quanto:

- la procedura aperta garantisce la più ampia possibilità di partecipazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'Amministrazione, in condizione di assoluta parità di trattamento e di trasparenza, con la possibilità di apertura ad un'ampia platea di potenziali partecipanti alla procedura di gara;
- la procedura aperta permette una maggiore snellezza procedurale oltre che il contenimento dei tempi posto che, in esito alla pubblicazione del disciplinare gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta senza che vi sia una fase prodromica che impone agli stessi un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia richiesta di invito);

rilevato che il Servizio competente, pur tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 della Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 (possibilità di ricorrere per le ragioni ivi indicate alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), ritiene, come già previsto nella precedente gara, di indire una procedura aperta per i motivi già indicati, nel rispetto del principio della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche, allo scopo di garantire la massima apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati, in condizioni di parità;

preso atto che il Servizio competente riferisce come, al contrario, per ricorrere a procedure ad invito, risulterebbe difficoltoso individuare preliminarmente una pluralità di operatori economici da invitare che siano in grado di fornire i generi alimentari oggetto della procedura, considerata la durata dell'affidamento, le caratteristiche tecniche richieste per gli alimenti stessi, le particolari esigenze organizzative e di consegna e la naturale specializzazione di molte Imprese del settore;

preso atto che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 7 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, tenuto conto che è necessario acquistare alimenti appartenenti a tre distinte categorie merceologiche, corrispondenti a distinti settori del mondo dell'Impresa alimentare, caratterizzate da peculiari condizioni di custodia e trasporto richieste dalle diverse tipologie di prodotti, il Servizio competente ritiene opportuno mantenere quanto già previsto nella precedente gara e, quindi, procedere con un'unica gara, a sua volta suddivisa in tre lotti, uno per ciascuna delle tipologie di prodotti di alimentari di cui si verte, ovvero:

- lotto 3 – carni fresche, refrigerate e prosciutto;
- lotto 4 – verdure e pesce surgelati e gelato;
- lotto 6 – pane fresco e pasta per pizza;

considerato che il Servizio di merito competente evidenzia come detta scelta di suddivisione in lotti, oltre a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione, persegua lo scopo di ampliare la platea dei potenziali operatori economici interessati, assicurando la massima apertura al mercato e consentendo, al suo interno, la partecipazione alla gara sia alle Imprese fortemente strutturate in grado di fornire tutti i tipi di alimenti richiesti, sia alle Imprese di modeste dimensioni specializzate in uno solo dei settori oggetto della procedura;

considerato, altresì, che il Servizio competente precisa che alla procedura di gara possono partecipare offerenti per uno solo o per più lotti e non vi sono limiti nel numero di lotti aggiudicabili ad un unico offerente;

considerato che, in conformità alla precedente procedura e in ragione della data di scadenza dei contratti in essere, si rende necessario individuare la decorrenza dei nuovi contratti a partire dal prossimo 25 aprile 2022;

preso atto che il Servizio competente ritiene di fissare, per tutte le forniture, la scadenza dei relativi contratti al 31 luglio 2025, ossia a fine anno educativo, rimanendo ferma tale data anche nel caso di avvio della fornitura in data successiva, per assicurare continuità nel servizio di ristorazione e ridurre il disagio nell'avvicendamento di fornitori in corso di anno;

rilevato che la suddetta durata contrattuale è ritenuta dal Servizio competente congrua per assicurare continuità al servizio di ristorazione per le strutture educative e per permettere un eventuale allineamento a nuovi indirizzi di politica agricola che potrebbero essere approvati nei prossimi anni;

rilevato, altresì, che il Servizio competente precisa che, considerato il tempo e le risorse umane che necessita una tale procedura di affidamento, sono opportune le seguenti previsioni:

- l'opzione di rinnovo a favore dell'Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale, per una durata pari a tre anni per ciascun lotto;
- ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la facoltà dell'Amministrazione di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
- l'opzione di proroga della durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per una durata massima pari a sei mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle forniture oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni;

rilevato che il Servizio competente ha provveduto a stimare il valore dell'appalto sulla base dei consumi storici per ogni prodotto alimentare e dei prezzi riferiti alle forniture in corso ed aggiornati agli attuali prezzi di mercato, rideterminati in relazione agli elementi qualitativi obbligatori e facoltativi posti in gara quali la previsione di percentuali minime di prodotti biologici, certificati e a basso impatto ambientale, considerata una rivalutazione dei costi di gara per le motivazioni indicate sopra;

preso atto che, pertanto, il Servizio competente comunica che l'importo complessivo a base di gara per tutti i lotti della fornitura, per la relativa durata del contratto, ammonta presuntivamente a euro 1.033.345,46 (oneri fiscali esclusi) al netto di eventuali opzioni, così suddiviso tra i seguenti lotti:

Lotto	Importo annuale	Importo a base di gara per 3 anni, 3 mesi e 6 giorni
3 – Carni fresche, refrigerate e prosciutti	90.000,00	296.181,82
4 – Verdure e pesce surgelati e gelati	112.000,00	368.581,82
6 – Pane e pasta per pizza	112.000,00	368.581,82
Totale	314.000,00	1.033.345,46

rilevato, inoltre, che ai fini di cui all'art. 6, comma 1 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, il valore complessivo dei tre contratti è pari a euro 2.575.941,84 (oneri fiscali esclusi), considerate per tutti i lotti le opzioni di ulteriore rinnovo di tre anni per un valore di euro 942.000,00 (oneri fiscali esclusi), le possibili proroghe tecniche di sei mesi per ulteriori euro 171.272,73 (oneri fiscali esclusi) e le variazioni contrattuali nel limite del 20% in aumento pari ad euro 429.323,65 (oneri fiscali esclusi);

dato atto che il Servizio competente comunica che, data la natura di mera fornitura della prestazione oggetto della presente procedura, non si riscontrano rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione e, pertanto, i relativi oneri risultano essere pari a zero e non si rende necessaria la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

considerato, altresì, che trattandosi di mera fornitura non sussistono neppure oneri per la sicurezza legati ai costi di prevenzione per l'emergenza da COVID-19, come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale 29.05.2020 n. 726 (che disciplina le modalità di riconoscimento di questi ultimi) e fermo restando quanto previsto dall'art. 7-ter della Legge

provinciale 23 marzo 2020 n. 2;

evidenziato che il Servizio competente ritiene di non prevedere l'impiego di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 32, comma 3 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in quanto trattasi di mera fornitura di derrate alimentari prodotte da terzi in cui l'impiego di manodopera è del tutto residuale e quindi non compatibile con la previsione di inserire tale obbligo;

considerato che, in relazione al valore complessivo della fornitura oggetto del presente atto, gli acquisti in questione sono attratti nel regime europeo delle procedure di gara;

considerato che, a tali fini, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per gli acquisti di importo sopra soglia il ricorso a convenzioni Consip o APAC e, solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti e salvo quanto di seguito specificato, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante;

preso atto che il Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, nel suo art. 1, comma 3, stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni pubbliche possono procedere "allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione". Nel medesimo senso, per gli acquisti di beni e servizi di importo sopra soglia, anche la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, nel suo art. 36-ter-1, comma 6, stabilisce per le Amministrazioni aggiudicatrici l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni APAC o, in mancanza di beni e servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo quanto disposto dal medesimo articolo, ferma restando in ogni caso la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip (ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal medesimo articolo);

rilevato che il Servizio competente riferisce che al momento non sono presenti convenzioni APAC o Consip per i beni oggetto della fornitura in esame ma unicamente convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto e buoni pasto elettronici, fermo restando che l'Amministrazione nel caso in cui intervenga una convenzione APAC o Consip (al momento non presenti) a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione (salvo accettazione da parte dell'appaltatore o del contraente del prezzo più basso previsto dalla convenzione APAC o Consip) si riserva:

- di non procedere all'aggiudicazione o alla stipula del contratto;
- di recedere dal contratto previo invio di comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;

considerato che il Servizio Servizi all'infanzia e istruzione ha elaborato il documento denominato "Capitolato speciale d'appalto" che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto e che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale;

preso atto che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2-ter della Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2, il Servizio competente ritiene opportuno procedere con una procedura aperta con tempi di pubblicazione del disciplinare pari a 30 giorni, in quanto si considera tale termine congruo rispetto alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che non si prevedono sopralluoghi per le Imprese partecipanti, che una certa speditezza è già garantita in altre fasi della procedura, come ad esempio, tramite il ricorso a criteri matematici nell'offerta tecnica) e al contempo sia compatibile con la possibilità per le Imprese di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico;

rilevato che il comma 8-bis dell'art. 2 della Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2, prevede come, salve le ipotesi di sospensione, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando;

preso atto che il Servizio competente ritiene opportuno adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, in quanto tale criterio consente di attribuire peso sia al prezzo che alla qualità di ciò che viene acquistato, consentendo l'acquisizione di beni e servizi in cui sono al meglio bilanciate queste due caratteristiche;

visto l'art. 9, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, che attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad eccezione delle trattative private;

preso atto che la procedura di gara e, quindi, tutte le specifiche contenute nei relativi atti, sono vincolate al rispetto delle norme in materia di *green economy* che, fra l'altro, fissano i

criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara per l'acquisto di derrate alimentari;

preso atto che il Servizio competente precisa che nel capitolato speciale d'appalto e nei suoi allegati sono state inserite prescrizioni tecniche minime e inderogabili, da rispettare sia in sede di offerta tecnica, sia in sede di esecuzione del contratto nel rispetto di quanto previsto:

- nello "Schema di capitolato speciale d'appalto per la ristorazione scolastica ed altra documentazione di gara. Revisione 2021" (approvato con deliberazione della Giunta provinciale 26.03.2021 n. 462), in quanto compatibile, tenuto conto che tale capitolato riguarda il servizio di ristorazione, mentre la procedura di cui in oggetto riguarda la fornitura di derrate alimentari;
- nel "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare" (adottato con deliberazione della Giunta provinciale 20.01.2017 n. 27);
- nei "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" previsti dal Decreto ministeriale 10.03.2020 n. 65, in quanto compatibili;

rilevato che il Servizio competente precisa che, rispetto alla normativa ambientale applicabile e, in particolare, rispetto a quanto previsto dal "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare", sono state previste le seguenti deroghe:

- per i lotti 3 e 4 si deroga rispetto alle percentuali minime previste dal programma (12,5% per il lotto 3 e 10% il lotto 4), azzerando la percentuale di prodotti IGP (indicazione geografica protetta) e DOP (denominazione di origine protetta), prodotti tipici e tradizionali e prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio di "Qualità Trentino") richiesti per ciascun lotto. La scelta si effettua considerando che tali prodotti, oltre che come sopra certificati, devono essere anche a basso impatto ambientale secondo la definizione del Programma e la quantità allo stato disponibile sul mercato di prodotti con entrambe le caratteristiche non è tale da soddisfare le richieste dell'Amministrazione. Si ritiene tuttavia opportuno lasciare aperta la possibilità di premiare l'operatore economico eventualmente in grado di proporre tali prodotti nel frattempo certificati o rientranti in nuovi marchi di qualità riconosciuta e certificata;
- per il lotto 4 si deroga alla definizione di "basso impatto ambientale" contenuta nel Programma, prevedendo che la distanza, misurata su strada, espressa in chilometri (non superiore a 70 km di raggio), sia da computare tra la sede della piattaforma di distribuzione e il luogo di consumo, anziché tra il luogo di produzione della materia prima o di prima trasformazione della stessa e il luogo di consumo. Ciò si rende necessario in quanto, in caso di stretta applicazione della definizione normativa, non sarebbero rinvenibili sul mercato i prodotti richiesti;

preso atto che il Servizio competente ritiene che le suddette deroghe si rendono necessarie in quanto la fornitura di cui al presente appalto è costituita da alimenti e prodotti semplici e poco elaborati come richiesto dalle "Linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica" (di cui al Ministero della salute, provvedimento 29.04.2010), che escludono prodotti quali insaccati e salumi, a cui invece appartengono la maggioranza dei prodotti certificati presenti nel mercato locale. Ciò ha reso inopportuno chiedere per i prodotti carnei e ittici le percentuali minime di prodotti certificati previste dal programma provinciale;

preso atto che il Servizio competente precisa che in merito agli elementi individuati per la valutazione delle offerte, accanto a disposizioni minime inderogabili che garantiscono la conservazione dei prodotti e il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie vigenti, sono stati individuati criteri oggettivi riguardanti l'intero ciclo della fornitura e connessi all'oggetto dell'appalto. In quest'ottica, in conformità al "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare", salvo le specifiche deroghe sopra esplicitate, sono stati valorizzati principalmente gli aspetti qualitativi delle derrate alimentari e, pertanto:

- prodotti alimentari da produzione biologica o da pesca sostenibile: per tutti i lotti richiedere una quantità obbligatoria di prodotti biologici maggiore o uguale rispetto alla misura minima richiesta dalla normativa provinciale, come di seguito indicato: 20% (anziché 7,5%) per carni fresche, refrigerate e prosciutto (lotto 3); 60% (anziché 10% di pesce e 20% di verdura) per verdure e pesce surgelati e gelato (lotto 4); 20% per pane fresco e pasta per pizza (lotto 6). L'eventuale offerta di una maggiore quantità di prodotti aventi tali caratteristiche viene premiata con un significativo punteggio rispetto al totale a disposizione per la valutazione dell'offerta tecnica (attribuzione di massimo 25 punti su 70);
- prodotti da produzione integrata, DOP, IGP, STG, tipici e tradizionali o prodotti di qualità riconosciuta e certificata (es. marchio "Qualità Trentino"): per il lotto 6 richiedere una quantità obbligatoria di prodotti da produzione integrata, DOP, IGP, STG, tipici e tradizionali o prodotti di qualità riconosciuta e certificata (es. marchio "Qualità Trentino") pari a quella minima richiesta dalla normativa provinciale (10%), e l'offerta di un'ulteriore quantità prevista come

premiante (attribuzione di massimo 5 punti su 70); mentre per i lotti 3 e 4 l'offerta di tale tipologia di prodotti è prevista solo come premiante non essendo prevista una percentuale minima obbligatoria per le motivazioni già esposte (sempre massimo 5 punti su 70);

- prodotti a basso impatto ambientale: per tutti i lotti richiedere una quantità obbligatoria di prodotti a basso impatto ambientale in misura pari a quella minima richiesta dalla normativa provinciale (60%), e l'offerta di un'ulteriore quantità prevista come premiante (attribuzione di massimo 5 punti su 70);

preso atto che il Servizio competente, inoltre, ritiene di individuare ulteriori criteri di valutazione dell'offerta riguardanti la qualità dell'intero ciclo della fornitura sotto l'aspetto della sicurezza alimentare. In quest'ottica sono richiesti quali elementi premianti:

- la gestione dei processi relativi alla sicurezza delle derrate: analisi microbiologiche e chimiche, prevedendo quale elemento premiante la presentazione di un piano di campionamento ed analisi sui prodotti oggetto della fornitura. Tale scelta è motivata dal Servizio competente considerando che l'offerta di un controllo igienico-qualitativo delle derrate alimentari costituisce fattore fondamentale di garanzia nei confronti della particolare utenza finale della fornitura, costituita da bambini di età compresa fra gli zero e i sei anni (attribuzione di massimo 4 punti su 70);
- il possesso di certificazioni che garantiscono l'adozione di procedure, in aggiunta a quelle già imposte dalla normativa vigente, per una gestione sistematica dei processi di lavorazione e della sicurezza della catena alimentare (ISO 22000 Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare, ISO 22005 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari e ISO 22002 Programmi di requisiti per la sicurezza alimentare) e di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001). Questa scelta è motivata dal Servizio competente con il fatto che l'organizzazione dei processi produttivi, secondo le regole che consentono l'acquisizione delle certificazioni predette, è garanzia di una migliore qualità e sicurezza alimentare del prodotto fornito;

preso atto che il Servizio competente, ancora, ha ritenuto, in linea con gli obiettivi di questa Amministrazione, di premiare nel contesto dell'offerta tecnica, a prescindere dalle caratteristiche qualitative della fornitura, quegli operatori economici che volontariamente aderiscono a sistemi di certificazioni in materia di conciliazione famiglia-lavoro (quali Family Audit o Family Audit Executive) o a sistemi di gestione della responsabilità sociale d'impresa al fine di ridurre gli impatti sociali del lavoro (quale SA 8000:2014), nonché gli operatori economici che abbiano adottato certificazioni in materia di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (quali OHSAS 18001 o ISO 45001) o in materia di gestione ambientale (quale UNI EN ISO 14001);

preso atto che, con riferimento al possesso di tutte le certificazioni valorizzate, il Servizio competente precisa come, per garantire la massima trasparenza e parità di trattamento, è prevista la possibilità di presentare certificazioni analoghe, con l'obbligo dell'operatore economico di dimostrare l'equivalenza mediante la presentazione di una relazione comparativa. Viene indicata l'attribuzione di 2 punti per ogni certificazione posseduta, quindi per un totale massimo di 16 punti su 70;

preso atto che il Servizio competente, infine, evidenzia che sono premiati anche gli aspetti ambientali delle forniture, al fine di favorire la riduzione di consumi energetici e delle emissioni inquinanti legate al trasporto dei prodotti e la previsione di strategie dirette a razionalizzare gli spostamenti nelle consegne, valorizzando la minor distanza di punti di raccolta e distribuzione dei prodotti rispetto al luogo di consegna. Sotto questo aspetto sono previsti come elementi premianti per tutti i lotti:

- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale, prevedendo in ogni caso l'obbligo di avvalersi di veicoli Euro 4 e premiando, per tutti i lotti, l'impiego di veicoli con caratteristiche tecnologiche che favoriscano la riduzione dei consumi energetici e le emissioni di inquinanti nell'aria. Tale scelta è conforme alla volontà di contribuire, per quanto possibile, alla promozione di comportamenti virtuosi e rispettosi dell'ambiente (attribuzione di massimo 10 punti su 70);
- l'utilizzo di un punto di stoccaggio delle derrate più vicino al luogo di consegna, al fine di garantire una maggiore velocità e flessibilità degli ordini e delle consegne, nell'ottica di un'ottimizzazione delle consegne e di un conseguente minore impatto sull'ambiente (attribuzione di massimo 5 punti su 70);

precisato che il Servizio competente propone di inserire nel disciplinare di gara l'espresso avviso, in adesione all'art. 2, comma 6 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;

preso atto che per ciascun lotto saranno attribuiti complessivamente 100 punti, di cui 70 per l'offerta tecnica, così come sopra descritta, e 30 per l'offerta economica;

preso atto che il Servizio competente propone di calcolare il punteggio a disposizione per la valutazione dell'offerta economica attraverso la formula cosiddetta "quadratica", che scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti;

rilevato che la proposta del Servizio competente prevede che al termine dell'attribuzione dei relativi punteggi ai diversi parametri si proceda alla riparametrazione del punteggio, riportando il punteggio totale complessivo più alto al valore massimo di 70 punti, previsti per l'offerta tecnica. Tale scelta assicura all'Amministrazione l'individuazione del miglior rapporto costo-qualità, ossia la garanzia della fornitura di prodotti di qualità pur nel contenimento della spesa, in quanto la riparametrazione del punteggio complessivo ottenuto da ciascuna impresa permette di valorizzare il punteggio ottenuto dall'offerta tecnica attribuendo il massimo peso complessivo previsto (70 punti) alla migliore offerta tecnica, in analogia a quanto avviene per la migliore offerta economica alla quale viene attribuito il massimo peso previsto (30 punti) con la relativa formula matematica cosiddetta "quadratica". Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri criteri di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica considerata l'importanza di garantire un elevato standard qualitativo della fornitura in oggetto. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

preso atto che il Servizio competente, esaminate le Linee Guida n. 2 di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con deliberazione del 21.09.2016 n. 1005, e aggiornate con deliberazione del 02.05.2018 n. 424, ritiene che i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche sopra indicati siano coerenti con le stesse in ragione del fatto che gli elementi di valutazione sono tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue caratteristiche intrinseche e funzionali;

atteso che il Servizio competente propone di attribuire il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica esclusivamente facendo ricorso a criteri di natura matematico-tabellare;

considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2, in caso di formulazione dell'offerta tecnica unicamente con criteri di natura quantitativa o tabellare, non si procede a nominare la commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica medesima;

preso atto che il Servizio competente, sia per evitare interruzioni del servizio di ristorazione sia per economicità e snellimento della procedura propone, infine, di inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- una clausola che riservi all'Amministrazione la facoltà di non aggiudicare il contratto qualora nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione stessa e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;
- una clausola che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;

ritenuto, nel merito, di aderire alle proposte del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione per come sopra indicate, perché consentono di premiare le offerte che meglio rispondono alle esigenze dell'Amministrazione, garantendo una fornitura di beni pienamente confacenti alle necessità pur nella ricerca del contenimento della spesa;

dato atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, il subappalto è ammesso, per ciascun lotto, nella misura del 30% dell'intero importo contrattuale, per le motivazioni di cui alla relazione allegata alla nota del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione del 5 ottobre 2021, prot. n. 260369, che saranno dettagliate nella successiva determinazione del medesimo Servizio;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale di appalto. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli Enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso

delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

richiamata la "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo \geq 40.000 euro", parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, in cui è stata inserita la fornitura in oggetto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e le successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, e successive variazioni;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42)";
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23;
- la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (e relativi atti attuativi);
- la Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2;
- il "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare", adottato con deliberazione della Giunta provinciale 20.01.2017 n. 27;
- i "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari", previsti dal Decreto ministeriale 10.03.2020 n. 65;
- la nota del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione del 5 ottobre 2021, prot. n. 260369 e relativi allegati;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del PEG per il triennio 2021-2023;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per consentire l'immediato avvio della procedura di gara onde garantire il rispetto delle tempistiche previste per l'inizio della fornitura secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione si stabilirà di procedere all'affidamento della fornitura sopra soglia di prodotti alimentari vari per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia comunali del Centro genitori e bambini e delle scuole provinciali dell'infanzia con sede nel Comune di Trento, in conformità al "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 20.01.2017 n. 27 e, in quanto compatibili, ai "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" previsti dal Decreto ministeriale 10.03.2020 n. 65, fornitura ripartita in tre lotti, mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
2. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura anzidetta aderendo integralmente alle proposte del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione, così come esposte in narrativa del presente atto;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DEL CENTRO GENITORI E BAMBINI E DELLE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO (IN CONFORMITÀ AL "PROGRAMMA PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE", E, IN QUANTO COMPATIBILI, AI "CAM PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI" PREVISTI DAL D.M. 10.03.2020, N. 65) - 3 LOTTI. PROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 1.033.345,46 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (laneselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 11.10.2021

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 260 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DEL CENTRO GENITORI E BAMBINI E DELLE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO (IN CONFORMITÀ AL "PROGRAMMA PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE", E, IN QUANTO COMPATIBILI, AI "CAM PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI" PREVISTI DAL D.M. 10.03.2020 N. 65) - 3 LOTTI. APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 1.033.345,46 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 6 ottobre 2021

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 260 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DEL CENTRO GENITORI E BAMBINI E DELLE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO (IN CONFORMITÀ AL "PROGRAMMA PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE", E, IN QUANTO COMPATIBILI, AI "CAM PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI" PREVISTI DAL D.M. 10.03.2020 N. 65) - 3 LOTTI. APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 1.033.345,46 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 07.10.2021